


SENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE RITRIBUZIONE



21091710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Sanzioni amministrative

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Presidente -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 349/2009
 Cron. 21091
 Rep.
 Ud. 22/06/2010

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

ORDINANZA

sul ricorso 349-2009 proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell'avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delibera della G.C. n. 78 del 5 novembre 2008 e giusta mandato a margine del ricorso;

II CANCELLIERE

- ricorrente -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 298/2008 del TRIBUNALE di LOCRI, SEZIONE DISTACCATA di SIDERNO del 9/07/08, depositata il 22/07/2008;




Handwritten signature

2010
5472



udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott.
CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.



PREMESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l'appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. a verbale di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada (eccesso di velocità) rilevata il 16 dicembre 2005 mediante apparecchiatura "Velomatic 512" direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l'illegittimità dell'atto per due ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l'accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., in l. 1° agosto 2002, n. 168); omessa produzione del certificato di omologazione dell'apparecchiatura "Velomatic 512 matr. 1590" utilizzata per l'accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.

Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l'intimato non ha resistito.

Nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. il Consigliere relatore ha espresso l'avviso che il ricorso sia fondato.



dell'art. 201 c.d.s.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.


La tesi del ^{Tribunale} giudice di pace, infatti, è smentita dal rilievo che l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121/2002, cit., è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame - "direttamente gestita" dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell'art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento "a distanza" delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit.), non anche di quelle "direttamente gestite" - come nella specie - dagli organi di polizia (sulla legittimità dell'utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).

Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando

violazione di norme di diritto, si osserva che l'omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all'accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.

Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l'efficienza dell'apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall'opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.

Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l'assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall'art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma "le singole apparecchiature" devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi



ulteriori riferimenti).

Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta al Giudice di pace.

Le spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese processuali, liquidate in € 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e e 200,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, € 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e 500,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in € 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2010.

Il Presidente

Giovanni Settimj



IL CANCELLIERE C¹
Francesco Catania
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7
Roma 12 OTT. 2010